

**DECRETO PENALE DI CONDANNA E CONFISCA
OBBLIGATORIA:
UN RAPPORTO BIUNIVOCO?
(*)**

Luigi Renni

PREMESSA

Come noto, il procedimento per decreto previsto dal titolo V del libro VI del codice di rito penale si caratterizza per le finalità di massima semplificazione e celerità processuale, cui vengono riconnessi allettanti effetti premiali per l'imputato, che ne contraddistinguono fisionomia e struttura normativa.

Il decreto penale di condanna, che costituisce il provvedimento conclusivo della fase monitoria disciplinato dall'art. 460 c.p.p., è, però, a tutti gli effetti, una condanna, ancorché limitata alla irrogazione della sola pena pecuniaria, suscettibile di produrre in capo al reo tutte le conseguenze tipiche dell'accertamento di responsabilità penale.

La conseguenza della condanna per decreto più dibattuta e controversa è certamente quella della confisca, che a

mente del comma secondo dell'art. 460 c.p.p. deve essere ordinata dal giudice *“nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale”*, quindi nelle ipotesi di confisca obbligatoria *“delle cose che costituiscono il prezzo del reato”*, ovvero *“dei beni e degli strumenti informatici o telematici”* che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei cd. reati informatici, ovvero *“delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”*.

Dunque, solo i casi di confisca obbligatoria.

LA CONFISCA OBBLIGATORIA E LA OBBLIGATORIETÀ DELLA CONFISCA: UN SOFISMA APPARENTE. LA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI RIFIUTI.

La distinzione tra *genus* – confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p. – e *species* – confisca obbligatoriamente imposta da disposizioni di legge diverse dal codice penale – appare, ad una analisi attenta e sistematica, meno capziosa di quanto possa sembrare.

L'introduzione nell'ordinamento di ulteriori ipotesi di confisca previste dalle leggi speciali, quale, ad esempio, l'art. 256, comma 3, del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 in materia di reati concernenti i rifiuti, ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a rimeditare il rapporto esistente tra le due analoghe, ma non identiche, misure di sicurezza patrimoniale, dal contenuto talvolta maggiormente afflittivo della stessa sanzione penale, distinguendo due situazioni normative: le ipotesi di confisca obbligatoria ed i casi di obbligatorietà della confisca.

Tale apparente sofisma letterale rivela il proprio effettivo significato nel caso del decreto penale di condanna, allorché la sua emissione sia richiesta in presenza di un reato in relazione al quale una disposizione di legge speciale preveda l'obbligo per il giudice di disporre la confisca di cose o beni appartenenti all'imputato, ma non catalogabili nel *genus* descritto dall'art. 240, comma 2. c.p.

A lungo, infatti, la giurisprudenza di merito si è interrogata sulla possibilità per il giudice richiesto della emissione di un decreto penale di condanna per reati quali la realizzazione di discarica abusiva ovvero il trasporto non autorizzato di rifiuti di disporre con il provvedimento monitorio la confisca del terreno utilizzato quale discarica ovvero del veicolo impiegato per il

trasporto abusivo, in ossequio ai dettami di cui agli artt. 256, comma 3, e 259, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006.

L'assunto assertivo prendeva le mosse dalla lettura estensiva del concetto di "condanna", quale contenuto concreto della decisione adottata in presenza dell'accertamento di reato, prescindendo dalla natura formale, sentenza ovvero decreto, del provvedimento.

La più avveduta giurisprudenza di legittimità, invece, ha inteso conferire un significato letterale ristretto alle locuzioni normative richiamate, non suscettibili di interpretazioni estensive in *malam partem*, stante il divieto di analogia previsto dall'art. 14 delle preleggi al codice civile¹.

Più in particolare, essendo la confisca del terreno o del mezzo di trasporto conseguenza obbligatoria prevista dalla legge speciale in materia di rifiuti, in presenza di una sentenza di condanna pronunciata in giudizio (dibattimentale o abbreviato) o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., si è posta all'attenzione dell'interprete la questione della adottabilità della misura di sicurezza patrimoniale anche mediante il decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p.

Tale impostazione, emersa anche in seno alla giurisprudenza (minoritaria) della Corte nomofilattica², riteneva sussumibile ogni ipotesi di confisca

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹ Cass., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 24659; nello stesso senso, più recentemente, Cass., Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 43547; v. anche, Cass., Sez. III, 07 luglio 2009, n. 36063.

² Cass. Sez. III, 4 dicembre 2007, n. 4545.

obbligatoriamente imposta dal legislatore, anche mediante disposizioni di legge diverse dall'art. 240, comma 2, c.p., sotto il paradigma dell'art. 460 c.p.p., essendo associabili al provvedimento monitorio tutti i casi di confisca obbligatoria; *ex adverso*, la speciale confisca prevista dall'art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 sarebbe sempre applicabile in virtù della condanna dell'imputato, a prescindere dalla natura formale del provvedimento decisorio adottato, sentenza o decreto. Ciò, evidentemente, in spregio al divieto di analogia in materia penale sancito dall'art. 14 delle preleggi, come ribadito dalla più avveduta giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione³.

A ben vedere, infatti, il riferimento prescelto dal legislatore alla struttura della decisione (la sentenza, di condanna o di patteggiamento), e non meramente al suo contenuto, impedisce ogni applicazione analogica dell'istituto della confisca, ancorché descritta come obbligatoria dalla legge speciale, mantenendo ferma la distinzione tra *genus* e *species*.

L'utilizzo di un termine specifico (sentenza di condanna o sentenza di patteggiamento) e non di genere (condanna), pur nella identità di *ratio* tra le fattispecie, consente un'esegesi delle norme più rispettosa della volontà del legislatore e coerente con i principi che governano il sistema penale, vietando ogni applicazione estensiva anche degli istituti del diritto

processuale, che si riveli idonea a riverberare effetti negativi sulla situazione soggettiva dell'imputato, ancorché attinto dalla condanna⁴.

Nondimeno, una lettura reciprocamente coordinata della norma processuale di carattere generale (l'art. 460 c.p.p.), che non menziona i casi di confisca obbligatoria imposta da leggi speciali, con la previsione specifica di cui all'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, che esclude il decreto penale di condanna dal novero dei provvedimenti giudiziari mediante i quali disporre la confisca, rende evidente la *ratio legis* nel suo significato più garantista⁵.

Può, quindi, affermarsi una corrispondenza biunivoca tra decreto penale di condanna e confisca obbligatoria?

La risposta è negativa.

Va riaffermata, invece, la distinzione sistematica tra *genus*, confisca obbligatoria disciplinata dall'art. 240, comma 2, c.p., e *species*, confisca obbligatoria imposta da disposizione di legge speciale; ricorrendo a quest'ultima il legislatore deve, ogni volta, espressamente annoverare ovvero escludere il decreto penale di condanna tra i provvedimenti che possano validamente accompagnare la misura di sicurezza patrimoniale.

Il carattere eminentemente sanzionatorio assunto dall'istituto della confisca, infatti, rende consigliabile un dosaggio ristretto alle situazioni che il legislatore ritiene di maggior disvalore penale, risultando diversamente incoerente la mitigazione di pena

³ Cass. Sez. III, 22 maggio 2008, n. 26548; Cass., Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 43547; Cass., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 24659; Cass. Sez. Un., 15 dicembre 1992, n. 1811/93; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 2949.

⁴ Cass., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 24659.

⁵ Cass., Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 43547.

prevista dal procedimento per decreto con la misura di sicurezza radicale della confisca, anche per le ipotesi meno gravi previste dalle leggi speciali.

Sul punto, illuminante appare, ancora oggi, un pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza Focarelli n. 29951/2004)⁶, ove il giudice di legittimità ribadisce la fondamentale distinzione tra le cose aventi di per sé natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa (ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato), suscettibili sempre di confisca obbligatoria *ex art. 240, comma 2, c.p.*, e le cose non naturalmente pericolose, ma la cui pericolosità deriva dal collegamento con il reo o con il reato (si pensi alle ipotesi di cui al comma primo dell'art. 240 c.p. ovvero al terreno utilizzato per realizzare una discarica abusiva o al veicolo impiegato per il trasporto non autorizzato di rifiuti, tutti beni che ben potrebbero avere, anzi normalmente hanno, una intrinseca destinazione ed utilizzo leciti).

Le ipotesi di confisca diverse dalle previsioni generali di cui all'art. 240, comma 2, c.p., anche quando imposte come obbligatorie dal legislatore, rispondono ad una funzione special-preventiva, finalizzata a privare il reo del frutto o dei vantaggi del reato ovvero a sottrargli risorse patrimoniali utilizzabili per proseguire nella attività delittuosa.

Ragioni di politica criminale, quindi, possono indurre il legislatore a

prevedere come obbligatoria la confisca anche di beni appartenenti all'autore del reato che non siano intrinsecamente pericolosi, senza con ciò mutare la natura di quei beni, al punto dal renderli ontologicamente pericolosi e, come tali, suscettibili di confisca obbligatoria *ex art. 240, comma 2, c.p.*⁷

Proprio la fisionomia del decreto penale di condanna consente, pertanto, di ribadire la distinzione tra confisca obbligatoria ed obbligatorietà della confisca, senza incorrere in apparenti pleonasmii linguistici o sofismi inutili.

IL DECRETO PENALE “VIZIATO” E LA REVOCABILITÀ DELLA CONFISCA.

Chiarita l'insussistenza del rapporto di biunivocità tra decreto penale e confisca obbligatoria, occorre domandarsi quali siano i rimedi esperibili avverso un provvedimento siffatto, che disponga l'ablazione di un bene in difetto del presupposto della sua concreta confiscabilità.

Di certo, non è immaginabile il ricorso allo strumento della opposizione al decreto di cui all'art. 461 c.p.p., per l'ovvia considerazione che l'impugnazione del provvedimento di condanna spoglia immediatamente il giudice che lo ha emesso del potere di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda (salvo il caso residuale della domanda contestuale di oblazione), essendo chiamato ad emettere unicamente l'atto di impulso alla fase successiva, e dunque il decreto di citazione per il giudizio immediato o abbreviato, ovvero innescare il meccanismo di perfezionamento dell'accordo tra le

⁶ Cass., Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951.

⁷ Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 20443.

parti in caso di richiesta di patteggiamento ovvero stabilire gli adempimenti conseguenti alla eventuale richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova ex art. 464 *bis* c.p.p..

L'acquiescenza dell'imputato al decreto penale di condanna e la sua conseguente irrevocabilità, quindi, determinano l'intangibilità anche della statuizione di confisca erroneamente disposta dal giudice con il provvedimento monitorio?

Il decreto penale che contenga siffatta disposizione può ritenersi abnorme *in parte qua*?

La risposta ai due quesiti ha trovato nella più recente giurisprudenza della Corte nomofilattica una soluzione stabile e pienamente convincente, facendo breccia inevitabilmente anche nelle resistenze inizialmente opposte dai giudici di merito.

A fronte di un primo orientamento negativo anche della Corte di Cassazione⁸, secondo il quale le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile hanno efficacia di giudicato al pari di quelle inserite nella sentenza, di talché l'eventuale confisca erroneamente disposta col decreto non sarebbe suscettibile di revoca in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non hanno proposto opposizione ex art. 461 c.p.p., in ossequio al principio della intangibilità del giudicato, si è fatto largo un diverso approccio garantista della giurisprudenza di legittimità.

L'intangibilità del giudicato, infatti, deve sempre convivere con un sistema di verifica dell'esistenza di un titolo

almeno astrattamente idoneo a legittimare l'esecuzione del provvedimento⁹, la cui mancanza impone al giudice dell'esecuzione un intervento correttivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p..

La confisca disposta con decreto penale di condanna al di fuori delle ipotesi tassative di cui all'art. 240, comma 2, c.p.p. deve ritenersi adottata dal giudice in totale carenza del relativo potere, con un provvedimento che si rivelerebbe, sotto tale peculiare aspetto, abnorme.

Non può essere, quindi, legittimamente eseguita una statuizione del provvedimento che non sia idonea a costituire valido titolo esecutivo e, come tale, dovrà essere revocata dal giudice dell'esecuzione, con apposito incidente promosso dall'interessato ai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p..

Diversamente opinando, sarebbe astrattamente ipotizzabile anche l'esecuzione di un decreto penale che contenesse una condanna a pena detentiva non convertita, soluzione chiaramente avulsa dall'ordinamento processuale, e ciò costituirebbe, di tutta evidenza, un assurdo logico-giuridico¹⁰.

In conclusione, ferma restando la efficacia esecutiva intangibile del decreto penale di condanna in ordine alla irrogazione della sanzione penale (pecuniaria!), sarà esperibile per il condannato il rimedio della istanza di revoca in sede esecutiva della confisca disposta fuori dai casi consentiti dalla legge, con conseguente restituzione all'interessato del bene erroneamente

⁸ Cass. Sez. III, 13 gennaio 2008, n. 7475.

⁹ Cass., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 24659.

¹⁰ Cass., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 24659.

colpito dalla misura di sicurezza patrimoniale.